

RIFORMA DELL'IRPEF

Circolare 2/2024

Riferimenti normativi:

Legge n. 111 del 9/08/2023

D. Lgs. n. 216 del 30/12/2023

Nell'ambito dell'attuazione della Legge n. 111/2023 in materia di riforma fiscale, il D.Lgs. n. 216 del 30/12/2023 dispone, per il solo periodo d'imposta 2024, le seguenti modifiche a quanto previsto dal TUIR in materia di tassazione del reddito delle persone fisiche.

Modifiche delle aliquote Irpef – Articolo 1, comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

- 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- 35% per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000,00 euro.

Detrazione per lavoro dipendente – Articolo 1, comma 2

Viene aumentata la detrazione minima, pari a 1.880,00 euro fino al 31.12.2023, a 1.955,00 così da ampliare la No Tax Area ai redditi imponibili fino a 8.500,00 euro, equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.

Trattamento Integrativo – Articolo 1, comma 3

L'importo a titolo di trattamento integrativo (1.200,00 euro annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro dipendente spettante nel 2023 (1.880,00 euro invece di quella effettiva spettante nel 2024 di 1.955,00 euro).

Detrazioni fiscali – Articolo 2

È prevista una diminuzione di importo pari a 260,00 euro delle detrazioni spettanti (sempre) per il 2024 in relazione ad alcuni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro.

In particolare, la diminuzione è stabilita per i seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Ai fini dell'applicazione della diminuzione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Addizionali Irpef – Articolo 3

In considerazione delle nuove aliquote Irpef, alle Regioni e ai Comuni viene dato tempo fino al 15 aprile 2024 per modificare scaglioni e aliquote delle addizionali in vigore per l'anno 2024. Per eventuali cessazioni di rapporti di lavoro precedenti a tale data, in mancanza di informazioni da parte delle Regioni e dei Comuni, saranno applicate le aliquote e gli scaglioni vigenti nel 2023. Sarà, pertanto, poi onere del lavoratore regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso la successiva dichiarazione dei redditi.

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Articolo 4

Per il 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, che hanno esercitato la loro attività nel 2023 per almeno 365 giorni, il costo del personale relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Sono previsti inoltre coefficienti maggiori per le assunzioni di alcune categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, elencati nell'allegato 1 del decreto (vedi elenco).

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.